**Interrogazione parlamentare n.** [***3-00749***](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=3-00749)

**Camera dei deputati, 9 aprile 2014**

**Chiarimenti ed iniziative in merito all'attuazione della disposizione del decreto legislativo n. 39 del 2014 relativa al certificato penale richiesto dal datore di lavoro per lo svolgimento di attività che comportino contatti diretti con minori**

[PRESIDENTE](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=302089&webType=Normale). L’onorevole Palmieri ha facoltà di illustrare l'interrogazione Brunetta ed altri n. [3-00749](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=si&idDocumento=3-00749), concernente chiarimenti ed iniziative in merito all'attuazione della disposizione del decreto legislativo n. 39 del 2014 relativa al certificato penale richiesto dal datore di lavoro per lo svolgimento di attività che comportino contatti diretti con minori, di cui è cofirmatario.

[ANTONIO PALMIERI](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=300453&webType=Normale). Signor Presidente, signor Ministro, lei sa già di cosa parliamo e lo sanno purtroppo anche parecchi milioni di cittadini che, in questi giorni e in queste ore, si sono trovati nel dubbio e nella confusione circa i metodi, i modi, le misure, la platea dei destinatari di questa norma che il Governo ha fatto propria recependo una direttiva del Parlamento europeo. Ha deciso di fare la propria, forzando la direttiva perché ha scelto di rendere obbligo quello che nella direttiva era una semplice facoltà da parte dei datori di lavoro di chiedere questo certificato, queste informazioni sulla fedina penale del futuro dipendente, del proprio dipendente. Tutto questo ha creato un caos che ha coinvolto tutte le scuole, siano esse statali o paritarie, ha coinvolto il mondo delle società sportive, dilettantistiche e non, ha coinvolto il mondo delle palestre, delle piscine, tutti luoghi nei quali ci sono persone che hanno a che fare con i bambini.

 Io le chiedo appunto che tipo di informazioni, di misure ha inteso o intende porre in essere il Governo per rimediare a questa confusione.

[PRESIDENTE](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=302089&webType=Normale). Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti, ha facoltà di rispondere.

[GIULIANO POLETTI](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=306643&webType=Normale), Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Signor Presidente, naturalmente stiamo a riferendoci al recepimento della direttiva comunitaria 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. A questo proposito mi limiterò, in questa sede, ad illustrare gli elementi informativi che sono stati forniti dai competenti uffici del Ministero della giustizia. Infatti il Ministero della giustizia ha pubblicato proprio sul sito web istituzionale una prima circolare del Dipartimento per gli affari di giustizia nonché, immediatamente dopo, tre note esplicative dell'ufficio legislativo tese ad agevolare l'applicazione della normativa. La direttiva comunitaria appena recepita prevede che, ai fini della prevenzione di eventuali recidive, i datori di lavoro siano posti in grado di conoscere, al momento dell'assunzione, per impieghi che comportino contatti diretti e regolari con minori, l'eventuale esistenza di precedenti condanne per delitti sessuali a danno di minori o di misure interdittive derivanti da tali condanne all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
In particolare, è stato chiarito che la normativa è destinata ad essere applicata ai nuovi rapporti di lavoro instaurati con soggetti la cui attività comporti contatti diretti e regolari con minori. Inoltre, è stato chiarito che l'obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale sorge soltanto con riferimento ai rapporti di lavoro in senso stretto, con esclusione pertanto di quei rapporti di collaborazione che vedono l'opera di volontari. In mancanza di argomenti testuali o sistematici, è stato altresì chiarito che il datore di lavoro non ha l'obbligo di reiterare la richiesta di certificato ogni sei mesi. L'ufficio del casellario centrale sta aggiornando il sistema informativo per consentire il rilascio del nuovo certificato che contenga le sole iscrizioni di provvedimenti riferiti ai reati espressamente indicati dalla normativa in questione. Nelle more, nell'ottica di semplificazione degli adempimenti, è stato chiarito che, inoltrata la richiesta di certificato agli uffici locali del casellario giudiziale, il datore di lavoro può procedere all'impiego del lavoratore anche mediante l'acquisizione di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva della certificazione.

Tutto ciò premesso, il Ministero della giustizia ha assicurato che non mancherà di emanare le necessarie direttive esplicative al fine di conciliare il superiore interesse della tutela dei minori con l'esigenza di semplificazione propria delle imprese e dell'utenza, anche associata e no profit. A breve verrà pubblicata sul sito istituzionale del Ministero della giustizia una scheda pratica contenente indicazioni operative sulle procedure di richiesta e di rilascio del certificato previsto dalla nuova normativa.

Per quanto riguarda gli oneri, il costo per il rilascio del certificato è di 16 euro per il bollo, salvi naturalmente i casi di esenzione previsti dalla legge, e di 3,50 euro per i diritti di rilascio. Questo è quanto ci comunica il Ministero della giustizia.

…